

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)).

Art. 1 – Modifiche dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

Art. 2 – Modifiche dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

Art. 3 - Entrata in vigore

art. 1 – Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal terzo finanziatore qualora previsto. La convenzione definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.>>

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<< 4. Il progetto formativo, che definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, è compilato on line sull'apposito formulario predisposto dalla Regione, la cui stampa, generata dal sistema, è sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dal terzo finanziatore qualora previsto.>>

c) al comma 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<< h) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio, ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa.>>

art. 2 - Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono apportate le

seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di 20 (venti) ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 (quaranta) ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili.>>

b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<< 1bis. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, ovvero da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio con corresponsione diretta dell'indennità al tirocinante. L'onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati.>>

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

<< 5. Nel progetto formativo sono indicati:

a) i soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio;

b) l'ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e le modalità di erogazione della stessa.>>

art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE